



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 20/05/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "NUOVA IMU"

L'anno **duemilaventi**, addì **venti**, del mese di **maggio**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	LAUSAROT Patrich	Sì
BONJOUR Silvio	Sì	BONJOUR Luca	Sì
MONNET Ivan	Sì	ROSTAGNOL Christian	Sì
VAROLI Luca	Sì	RICCA Fabrizio	Sì
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
AYASSOT Desi	Sì		
Totale Presenti:			11
Totale Assenti:			0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MATINA dott. Emanuele**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "NUOVA IMU"

Il Sindaco illustra quanto segue:

Dato atto che occorre dotare l'ente di apposito regolamento comunale al fine di una regolamentazione più puntuale dell'imposta, viste le nuove normative vigenti;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), predisposto dal funzionario responsabile del tributo, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamati:

-l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ora prorogate al 31.07.2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: «Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23.05.2007;

Dato atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono dunque abrogati gli artt. dal 2 al 28 del “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale del n. 9 del 03.04.2014 il quale assume ora il nome di “Regolamento per la tassa sui rifiuti” e che continua a produrre i suoi effetti solamente per nella parte relativa alla TARI (artt.29 - 50);

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 26 TUEL;

Il Sindaco propone al consiglio di approvare le sopracitate premesse;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e ritenendola meritevole di approvazione;

Richiamato tutto quanto indicato in premessa;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4. Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono dunque abrogati gli artt. dal 2 al 28 del “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale del n. 9 del 03.04.2014 il quale

assume ora il nome di “Regolamento per la tassa sui rifiuti” e che continua a produrre i suoi effetti solamente per nella parte relativa alla TARI (artt. 29-50);

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata tale provvedimento e il regolamento allegato;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 20.05.2020

Il Responsabile
F.to: Barbara POLLO

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 20.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara POLLO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21/05/2020 al 05/06/2020 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Villar Pellice, lì 21/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____:

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villar Pellice, lì _____

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele